



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2025

Oggetto: Professionista esercente doppia attività (studio associato) e imprenditore (società di persone) - trasformazione studio associato in una “Società” con forma societaria da definire - “compartecipazione” in due società distinte.

Rispondiamo in merito alla possibilità di un professionista iscritto all'albo di “compartecipazione” in due società distinte, l'una, in una “Società” con forma societaria da definire (con provenienza da “studio associato”), l'altra, come società in accomandita semplice (società di persone).

Il caso di specie pone elementi di confusione, che necessitano una premessa.

Va chiarito il significato del termine “compartecipazione” e va distinto l'esercizio dell'attività professionale rispetto a quella di impresa nella qualità di imprenditore ex art. 2082 del Codice civile, che definisce l'imprenditore come *“chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”*. Per essere considerato “imprenditore”, è necessario che l'attività sia esercitata in modo professionale (cioè con stabilità e abitudine), economica (mirando al pareggio di costi e ricavi) e organizzata (utilizzando capitali e lavoro in modo coordinato).

In via preliminare e di principio, le condizioni di “stabilità” e “abitudine” dell'esercizio d'impresa porterebbero ad escludere l'esercizio di altre attività economiche, come quella intellettuale, che presuppone l'impegno “abituale” e “stabile” per l'esercizio della professione.

Senza pensare all'aspetto fiscale e tributario, dove va considerato il principio della “prevalenza” dell'attività economica principale. Ma questo approfondimento va fatto nelle sedi opportune.

A giudicare dal tenore letterale del quesito, sembra che il professionista, iscritto all'albo dei periti industriali, eserciti l'attività riservata delle professioni intellettuali nella forma di “studio associato”, ai sensi della Legge n. 1815/1939, mentre l'attività di “imprenditore”, per lo svolgimento di non meglio specificate attività, nella forma societaria di “società in accomandita semplice” (società di persone).

Per rispondere alla domanda circa la possibilità di “compartecipare” in due società distinte è necessario, innanzitutto, chiarire quanto segue:

1) La “trasformazione” da “studio associato” a “SOC” (testualmente dal quesito) in una forma giuridica da determinarsi, non può prescindere dalla prescrizione normativa, che istituisce le “società tra professionisti”, che abroga la Legge n. 1815/1939. Ciò significa che a far data dalla pubblicazione della legge, non è più possibile costituire lo “studio associato” per l'esercizio della professione intellettuale, bensì una STP, nelle forme di società di persone o di capitali, pur riconoscendo la validità degli “studi associati” esistenti e già costituiti.

Quindi, la cd. “trasformazione” dello “studio associato” può avvenire esclusivamente con la “società tra professionisti”, di cui alla Legge 183/2011, fermo restando la scelta dei modelli societari (tra società di persone o società di capitali o cooperative).

A tal proposito, si ricorda che la costituzione di società tra professionisti per l'esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali è espressamente disciplinata dall'*art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012)*, e dal successivo decreto attuativo (*decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34*).

L'art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n.183 ha introdotto nel nostro ordinamento la “società tra professionisti”. Contestualmente, ha abrogato la legge 23 novembre 1939 n.1815 ed ha disposto



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2025

l'adozione di un regolamento, da parte del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per disciplinare alcuni aspetti delle STP.

In adempimento a tale disposizione, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 2013 *“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10 comma 10 della legge 12 novembre 2011, n.183”*.

Ciò premesso, per rispondere al primo quesito, si può concludere che lo studio associato si può trasformare esclusivamente in una “società tra professionisti”, ai sensi della Legge 183/2001 e D.M. 34/2013.

Il comma 3 dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispone:

«È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre».

Le STP non costituiscono un “genere” di società autonomo con causa propria, che vada ad aggiungersi a quelli già individuati dal Codice civile ma, pur avendo delle caratteristiche peculiari proprie, possono assumere il modello lucrativo delle società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) oppure delle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), nonché il modello mutualistico delle società cooperative.

Tuttavia, qualunque sia il modello societario assunto, le STP sono soggette integralmente alla disciplina legale di quel modello, salvo integrarlo con le norme specifiche dettate dalla legge 183/2011 e dal regolamento contenuto nel D.M. n. 34/2013.

Il quarto comma dell'art.10 della legge 183/2011 stabilisce che l'atto costitutivo delle società tra professionisti, in qualsiasi forma costituite, debba contenere determinate previsioni.

2) Per quanto riguarda il quesito relativo alla possibilità di “compartecipazione in due società distinte”, innanzitutto è necessario chiarire cosa si intende per “partecipazione”.

Giuridicamente, la “partecipazione” in due società si intende la situazione in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, detiene una quota del capitale sociale (azioni o quote) in due diverse società, o il caso di partecipazioni reciproche, in cui due società sono socie l'una dell'altra. Questa detenzione di quote conferisce al socio diritti patrimoniali e amministrativi sulle società partecipate.

Sicché, a queste condizioni, è possibile detenere quote di partecipazione in società ed esercitare contemporaneamente la professione intellettuale, stante la diversità di presupposto giuridico e di impegno personale che l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi in una società comporta rispetto all'esecuzione di un'opera intellettuale.

Se, al contrario, al termine “compartecipazione” si è voluto attribuire un'accezione peregrina ovvero metagiuridica di colui che può esercitare contemporaneamente due attività diverse, quella intellettuale e quella imprenditoriale, in linea di mero principio, non può essere esclusa *a priori*, ma, come si è anticipato, la richiesta di approfondimento va rivolta ad Autorità diverse da quelle ordinistiche.

Per quanto attiene alle materie che coinvolgono l'ente di rappresentanza degli interessi di una categoria professionale, si può ricordare che l'eventuale esercizio di altre attività economiche, svolte da un



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2025

soggetto iscritto in un albo, custodito da un ordine professionale, ai sensi dell'art. 2229 c.c., rileva senza alcun dubbio sotto il profilo deontologico.

Il principio di controllo deontologico della condotta tenuta dagli iscritti all'albo professionale in ogni attività economica da essi svolta, può essere ricondotto nel principio generale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione III, che, con sentenza n. 747 del 23 gennaio 2002 delibava che “ *il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'ordine degli ingegneri e degli architetti, in forza dell'art. 5, numero 4, l. 24 giugno 1923 n. 1395, per la repressione degli abusi e delle mancanze cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, si riferisce a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio; detto potere può pertanto essere legittimamente esercitato con riferimento ad un comportamento, considerato fonte di pregiudizio per il decoro dell'ordine, tenuto dall'iscritto nella veste, non di libero professionista né di lavoratore dipendente, ma di manager delle Ferrovie dello Stato* ” (così, Cass. Civ. Sez. III n. 747 del 23/01/ 2002).